

Decreto delegato IRPEF: dal 2024 scaglioni di reddito ridotti a tre

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 216/2023 viene attuato il primo modulo di riforma dell'IRPEF che, dal 2024, è calcolata su tre scaglioni di reddito, anziché quattro. Il decreto introduce anche novità in tema di detrazioni fiscali ed incentivi per le nuove assunzioni.

La revisione del sistema d'imposizione dei redditi delle persone fisiche deve, infatti, garantire il rispetto del principio di **progressività** nella prospettiva del cambiamento ai fini di conseguire un graduale perseguimento dell'**equità orizzontale**, privilegiando, a tal fine, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di pensione.

Revisione degli scaglioni IRPEF

Dopo le prime modifiche introdotte dalla L. 234/2021, l'iter di **revisione dell'IRPEF** si concretizza maggiormente con l'intervento dell'art. 1 che riduce a tre gli **scaglioni di reddito** e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione. In particolare, **per l'anno 2024**, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25%.

Detrazione lavoro dipendente

Per il 2024 è stata, altresì, **incrementata da 1.880 a 1.955 euro**, la **detrazione** prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) TUIR.

Così facendo, il legislatore ha ampliato **fino a 8.500 euro** la soglia di **no tax area** prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati.

La modifica sopra descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul **trattamento integrativo**, di cui all'art. 1 c. 1 DL 3/2020, il quale, **per l'anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro**, qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

In tal modo, viene assicurato il mantenimento delle condizioni attualmente previste, nonostante l'incremento della detrazione di 75 euro, in quanto, se venisse considerato l'importo maggiorato, si determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni **lavoratori dipendenti** che secondo la disciplina vigente a regime ne sono, invece, destinatari.

Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro

Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF, riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del **nuovo decreto prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante per il 2024**.

Tale riduzione interessa:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d'assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 DL 34/2020.

Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano

di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall'elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.

Altre misure in tema d'imposte sui redditi e nuove assunzioni

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il beneficio previsto dall'art. 4, si sostanzia in una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, del **costo del personale** di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'**incremento occupazionale**. L'agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni. Ciò, in quanto, l'impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.

Ne consegue che **la maggiorazione del costo è preclusa:**

alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Soggetti beneficiari	
a)	Titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 73 TUIR
b)	Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
c)	Società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR
d)	Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR

Il summenzionato art. 4 contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, precisando che, quest'ultimo, rileva a condizione che il numero dei **dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (2023).

Costo riferibile all'incremento occupazionale	
Minor importo tra:	il costo effettivo dei nuovi assunti
	l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425 c. 1 lett. b) n. 9) c.c., rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

Ai fini del beneficio, inoltre, i costi riferibili al personale dipendente dovranno essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili per la determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata, tali costi rileveranno secondo il principio di cassa, mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria, per competenza.

Le nuove assunzioni sono ancora più agevolate per i soggetti che assumono particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela, quali, ad esempio, **lavoratori molto svantaggiati**, persone con disabilità o donne con almeno due figli. Per tali categorie, saranno stabiliti dei coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire maggior peso al costo del lavoro.

Luino, 02.01.2024